

RISOLUZIONE N. 62 /E

Roma, 4 ottobre 2013

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – attivazione del codice identificativo da indicare nel modello F24

L'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, e successive modificazioni, sono state stabilite le modalità di attuazione dei commi da 491 a 499 della citata legge.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2013 sono state definite, tra l'altro, le modalità di versamento dell'imposta in parola.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”**
- **“4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”**
- **“4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”**

Inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“4061” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE”**
- **“4062” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI”**
- **“4063” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE”**
- **“4064” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI”**
- **“4065” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE”**
- **“4066” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI”**

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con indicazione, nel campo *“rateazione/regione/prov./mese rif.”* e nel campo *“anno di riferimento”*, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, rispettivamente nei formati *“00MM”* e *“AAAA”*.

I suddetti codici tributo sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del *rappresentante fiscale* tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, si istituisce il seguente *“codice identificativo”*:

- **“72” denominato *“rappresentante fiscale”***

Nella compilazione della sezione “Contribuente” del modello F24, il campo “codice identificativo” è da valorizzare con il codice “72”, indicando contestualmente il codice fiscale del soggetto rappresentante, intestatario del conto di addebito, da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Si precisa che il campo relativo al codice fiscale del soggetto intestatario della delega è da valorizzare con il codice fiscale del soggetto rappresentato.

Il suddetto codice identificativo è reperibile nella “*Tabella dei codici identificativi*”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

IL DIRETTORE CENTRALE